



La Legge di bilancio 2018 E il pacchetto sport: Non solo co.co.co e SSD lucrativa

Dott. Giuliano SINIBALDI – Commercialista in Pesaro

Ancona, 06/04/2018

Legge 27 dicembre 2017 n. 205
Legge di Bilancio 2018
II «pacchetto sport»

COMMI 910-911-912-913-914

Stipendi e compensi: stop al pagamento in contanti

A partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti, non potranno più pagare in contanti le buste paga dei lavoratori dipendenti e parasubordinati (co.co.co) – compresi anche quelli sportivi di cui ai commi 358/360.

FINALITA' DELLA NORMA: contrastare il comportamento fraudolento di chi consegna al lavoratore una busta paga che evidenzia una data retribuzione, ma effettivamente paga, in contanti, un importo **più basso**.

Stipendi e compensi: modalità di pagamento

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo attraverso i seguenti strumenti «tracciati»:

- bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
- altri strumenti per i pagamenti elettronici;
- pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.

Stipendi e compensi: modalità di pagamento

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione spettante (comma 912).

La prova dell'avvenuto pagamento sarà costituita unicamente dalla documentazione bancaria del pagamento stesso.

Pagamento tracciato dei compensi: a chi si applica?

Il divieto di pagamento in contanti della busta paga **si applica**:

- a tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata della prestazione e dalla durata del rapporto (rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato; contratti a tempo pieno e part-time; apprendistato e tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.); soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.
- alle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Il divieto di pagamento in contanti della busta paga **non si applica**:

- nella Pubblica Amministrazione;
- nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).

Pagamento tracciato dei compensi: e gli sportivi?

Anche i compensi erogati ai collaboratori sportivi che, ai sensi dei commi 358/360, ed a seguito delle attese delibere CONI (ancora non emanate) saranno qualificati come co.co.co dovranno rispettare il vincolo della tracciabilità.

In ogni caso, indipendentemente dai nuovi obblighi di legge il pagamento con modalità tracciate dei compensi sportivi (anche non co.co.co) è:

- **obbligatorio**, se i compensi sono > € 1.000,00 (art. 25, L. 133/1999);
- **obbligatorio**, se i compensi sono > € 3.000,00 (legge antiriciclaggio);
- In ogni caso **opportuno** per giustificare le movimentazioni finanziarie in caso di verifica tributaria e per farsi riconoscere la deducibilità del costo in caso di disconoscimento della natura non commerciale dell'attività

Pagamento tracciato dei compensi: sanzioni

Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Comma 361 – modifiche all'art. 90, L. 289/2002

All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 24, le parole: « a tutte le società e associazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro »;*
- b) al comma 25, dopo la parola: « società » sono inserite le seguenti: « sportive dilettantistiche senza scopo di lucro »;*
- c) al comma 26, le parole: « a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche ».*

Art. 90, L. 289/2002, nuovo testo

- **comma 24:** *l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;*
- **comma 25:** *nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche , EPS, DSA e FSN, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento*

Art. 90, L. 289/2002, nuovo testo

- **comma 26:** *Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione **di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche** aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.*

Comma 361 - Effetti

1 – Le nuove S.S.D.L. NON beneficiano della preferenzialità nell'affidamento degli impianti sportivi comunali e scolastici;

2. La modifica del comma 25 sembra superare la delibera ANAC n. 1300 del 14.12.2016, che aveva ritenuto la norma superata e non più applicabile a seguito dell'emanazione del nuovo Codice degli Appalti.

Si pone ora una contrapposizione tra le due disposizioni che *dovrebbe* essere risolta nel senso che la legge (speciale) posteriore *dovrebbe* risultare prevalente.

Comma 362 – Fondo «sport e periferie»

*Al fine di attribuire **natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie»** di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la **spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018**, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. **Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.***

D.L. 25/11/2015 n. 185

«Misure urgenti per interventi nel territorio»

ARTICOLO 15 - Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane è istituito il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) **realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;** c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

D.L. 25/11/2015 n. 185

«Misure urgenti per interventi nel territorio»

ARTICOLO 15 - Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane

6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, **le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune**, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la **rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile**. **Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.**

Comma 874 – Riserva di spazi finanziari degli enti locali per 100 milioni di Euro per l'impiantistica sportiva

Il comma 874 sblocca 100 milioni di Euro l'anno per gli enti locali da destinare, nell'ambito del patto di stabilità, alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva, che si sommano ai 200 milioni stanziati per il fondo «sport e periferie» finalizzati a favorire l'ammodernamento del patrimonio impiantistico sportivo

Comma 1061 – Potenziamento dell'Istituto del Credito Sportivo

I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

Si tratta di un incremento stimato in circa 35 milioni di Euro, che l'ICS potrà utilizzare per il finanziamento di progetti di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, attraverso forme di mutuo a tasso agevolato

Comma 363 – Sport Bonus

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorchè destinati ai soggetti concessionari.

Comma 364 – Sport Bonus - utilizzo

Il credito d'imposta di cui al comma 363, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Sport Bonus – benefici per l'impresa erogante

Il beneficio fiscale (*50% dell'erogazione effettuata*) è **> di quello derivante da una sponsorizzazione** (*deducibilità del costo e conseguente risparmio di IRES ed IRAP, pari al 27,90% del costo stesso*), anche se diluito in tre anni.

Attenzione!!!!

1. Deve trattarsi di erogazione liberale e non di sponsorizzazione (assenza di controprestazione pubblicitaria);
2. Il beneficio si somma alla detrazione ex art. 78, c. 1, Tuir: detrazione dell'erogazione liberale in favore di ASD pari al 19% di € 1.500,00 («sconto» di € 285)

Comma 365 – Obblighi pubblicitari per i beneficiari

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 366 – Disposizioni attuative

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 364.

Comma 368 – Steward Calcio

All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro »;*
- b) al comma 6, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 »;*
- c) al comma 10, le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b-bis) »;*
- d) al comma 10, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo ».*

Comma 368 – Steward Calcio

In concreto, si tratta di un provvedimento che:

- Ripristina il contratto di collaborazione occasionale per gli steward preposti alla sicurezza degli impianti sportivi (in precedenza potevano essere pagati attraverso l'utilizzo dei vecchi «voucher», ora abrogati);
- È utilizzabile dalle società sportive professionistiche ex L. 91/1981

Comma 369 – Fondo strutturale a sostegno del movimento sportivo italiano

*Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; **d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste**; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;*

Comma 369 – Fondo strutturale a sostegno del movimento sportivo italiano

*f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma e' disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. **Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso societa' o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.***

Comma 369 – Fondo strutturale a sostegno del movimento sportivo italiano

- Tra le finalità più importanti (e più pubblicizzate) del Fondo c'è quella del **supporto alla maternità delle atlete**.

Ciò presuppone il principio (coerente con la previsione della natura di co.co.co dei collaboratori sportivi nelle mansioni individuate dal CONI) per cui lo sport è (può essere) un lavoro e, conseguentemente, le lavoratrici dello sport hanno diritto ad una indennità di maternità

- Altra disposizione importante è quella della **garanzia del diritto all'esercizio della pratica sportiva per i minori extracomunitari**, che riconosce il valore dello sport come strumento di formazione ed inclusione sociale dei bambini: i minori extracomunitari che hanno frequentato per un anno una qualunque classe delle scuole italiane potranno essere tesserati presso le FSN/DSA/EPS indipendentemente dalla regolarità del loro permesso di soggiorno.

Comma 370 – sostegno allo sviluppo dei vivai delle società di calcio della lega PRO

L'importo che residua alla data del 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.

Comma 371 – adeguamento del contributo italiano all’Agenzia Mondiale Antidoping

Al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency), e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019.

Comma 372 – istituzionalizzazione del rapporto di collaborazione tra INAIL e Comitato Italiano Paralimpico

*Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, **l'INAIL trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico (CIP) un importo pari a 3 milioni di euro** per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP. Il trasferimento e' effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell'INAIL di apposita relazione predisposta dal CIP attestante la realizzazione delle attività previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Comma 373 – Istituzione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi

*E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il **Registro nazionale degli agenti sportivi**, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il **soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E' fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.***

Comma 373 – Istituzione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi

Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica e' vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

Comma 374 – Riforma del sistema pensionistico degli sportivi professionisti

Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: « nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore »;*
- b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: « nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore »;*
- c) all'articolo 3, comma 8, le parole: « ai fini del conseguimento dell'età pensionabile previsto dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico ».*

Comma 616 – Riserva di una quota pari al 5% dell'organico del potenziamento per l'educazione motoria nelle scuole primarie

Viene previsto (per la prima volta) l'inserimento degli insegnanti di educazione motoria nell'organico delle scuole primarie (anche se, per il momento, soltanto in quello del potenziamento), riconoscendo l'importanza dell'attività motoria nel percorso formativo scolastico e il valore della laurea in scienze motorie, che diventa il percorso di studi istituzionalmente preordinato a questo tipo di carriera

Comma 352 – Credito di imposta per l'ammmodernamento degli impianti calcistici delle società appartenenti alla Lega di serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti

Attraverso questa misura le società di calcio partecipanti alla lega di serie B, alla Lega Pro e alla **Lega Nazionale Dilettanti** che impiegano risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi della lega di serie A per ammodernare i propri impianti sportivi godono di un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento delle somme destinate a questa finalità, fino a un massimo di 25.000,00 Euro

Comma 352 – Riforma dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi del campionato di calcio della Lega di Serie A

b) *L'articolo 26 è sostituito dal seguente:*

«Art. 26. (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di Serie A) – 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

D.Lgs. 111/17 – “Disciplina del 5 per mille” Art. 3

....

a) *Sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge (n. 106/16 delega per la riforma del terzo settore) iscritti nel registro*

b) *...; c); d)*

e) *Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale*

Le società sportive sia lucrative che non lucrative sono escluse dal 5 X 1000



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo **elenco permanente** degli iscritti, che comprende sia gli enti iscritti nel 2017, sia quelli contenuti all'interno del primo elenco permanente pubblicato nel 2017 comprensivo degli iscritti 2016.

Questi enti non sono tenuti a presentare di nuovo la domanda di iscrizione e a inviare la relativa dichiarazione sostitutiva per l'anno in corso (salvo il caso di variazione del legale rappresentante).

Gli enti che richiedono per la prima volta l'accesso al beneficio e quelli che non sono inseriti nell'elenco permanente, invece, possono iscriversi a partire dal 29 marzo e fino al 7 maggio 2018



L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 28/03/2018, ha pubblicato il nuovo **elenco permanente** degli iscritti, che comprende sia gli enti iscritti nel 2017, sia quelli contenuti all'interno del primo elenco permanente pubblicato nel 2017 comprensivo degli iscritti 2016.

Questi enti non sono tenuti a presentare di nuovo la domanda di iscrizione e a inviare la relativa dichiarazione sostitutiva per l'anno in corso (salvo il caso di variazione del legale rappresentante).

Gli enti che richiedono per la prima volta l'accesso al beneficio e quelli che non sono inseriti nell'elenco permanente, invece, possono iscriversi a partire dal 29 marzo e fino al 7 maggio 2018

Entro il 21 maggio 2018 possono essere segnalati eventuali errori ovvero variazioni presenti all'interno dell'elenco permanente. L'elenco corretto verrà successivamente pubblicato entro il **25 maggio 2018**.



Gli enti che per la prima volta accedono al beneficio o quelli che non sono stati inseriti all'interno dell'elenco permanente, effettuano l'iscrizione con le regole ordinarie.

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche hanno la possibilità di iscriversi a partire dal 29 marzo **fino al 7 maggio 2018**, con la trasmissione di un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne la dichiarazione sostitutiva, la stessa va inviata **entro il 2 luglio 2018**:

- da parte degli enti del volontariato, alla competente Direzione regionale dell'Agenzia (DRE);
- da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione (C.O.N.I Regionale).

Il nuovo Registro CONI ed il problema (anche) dello Yoga

Comunicato CONI del 04/01/2018

*Il CONI - in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino **lo yoga come "attività propedeutica"** alle discipline di competenza*

LO YOGA E' QUINDI RICONOSCIUTO COME METODO E NON COME DISCIPLINA (STESSA SITUAZIONE DEL PILATES)

Art. 1, comma 25, Legge 127/17 - Legge Concorrenza

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le associazioni, le Onlus (assorbite dal D.Lgs 117/2017) e le fondazioni che intratterranno rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, comprese le partecipate da quest'ultime direttamente o indirettamente, **dovranno pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente**

Decorrenza 1° adempimento: 28/02/2019 per i contributo percepiti nel corso del 2018

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Dott. Giuliano Sinibaldi
Studio Sinibaldi Marinelli
Galleria dei Fonditori n. 3
61122 – Pesaro (PU)

Contatti

Tel: 0721.451363
email: sinibaldi@sinibaldimarinelli.it
web: www.cmsmcommercialisti.it

© Riproduzione riservata